

**SCHEMA DI DECRETO RECANTE "REVOKA DI CINQUE SCHEDE TECNICHE PER LA QUANTIFICAZIONE DEI RISPARMI  
NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI"**

**Testo condiviso in seno alla riunione di Coordinamento interregionale del 22.09.2015 (videokonferenza) in presenza delle Regioni Piemonte, Lombardia,  
Valle d'Aosta, Sardegna e della Provincia Autonoma di Bolzano.**

TESTO	OSSERVAZIONI
<p>...OMISSIS..</p>	<p>In via preliminare alle osservazioni sui singoli articoli, si fa presente che risulta critica la scelta di procedere alla revoca di alcune schede, nel momento in cui l'intera struttura del sistema "certificati bianchi" è in revisione (si veda la Consultazione Pubblica attualmente in corso sulle "Proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo dei "Certificati Bianchi"). Si rileva tra l'altro che né la revisione in corso, né il suo presupposto legislativo (art. 7 del d. lgs. 102/2014) risultano citati nel decreto.</p> <p>La procedura adottata per la revisione delle schede con questo dm, non è in effetti conforme alla normativa attuale - Linee Guida AEEG EEN 9/11, aventi forza di legge sino al loro adeguamento con decreto (art. 6, comma 2 del dm 28 dicembre 2012) - che espressamente prevedono che vi sia una consultazione pubblica e che vi siano termini prestabiliti per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Ci si chiede quindi se tale procedura sia stata adottata nel presupposto che il dm entri in vigore dopo la pubblicazione della revisione delle Linee Guida.</p>
<p>VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ed in particolare l'articolo 10, comma 15 che dispone che qualunque forma di sostegno pubblico alla cogenerazione deve essere subordinato alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile;</p>	
<p>...OMISSIS..</p>	
<p>Visti i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004;</p>	

<p>VISTI i decreti del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 24 aprile 2001;</p>	
<p>VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 recante "Linee Guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5 comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica;</p>	
<p>RITENUTO che, alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, alcune schede tecniche per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi non siano più conformi alle finalità del meccanismo determinando, pertanto, la necessità della loro revoca;</p>	<p>La necessità di revoca non è motivata: qual è l'evoluzione di cui si parla e quali sono gli effetti che rendono le 5 schede "non più conformi alle finalità del meccanismo"?</p> <p>Nel caso in cui venisse confermata e motivata la necessità di un intervento normativo, si propone piuttosto una revisione tecnico/economica delle schede nell'ambito dell'annunciata prossima revisione dello strumento del TEF.</p>
<p>VISTA anche la comunicazione del GSE, soggetto gestore del meccanismo dei certificati bianchi, del 9 aprile 2015 con la quale sono state segnalate le criticità commesse all'applicazione di alcune schede tecniche;</p>	<p>Viene citato un documento che non è pubblico: si chiede di togliere questo capoverso, o di rendere pubblici i contenuti della comunicazione GSE</p>
<p>Ritenuto altresì necessario procedere alla revoca di una scheda tecnica standardizzata mai pubblicata sul sito internet del GSE per impossibilità oggettiva, stante l'elevato rischio di doppio o triplo conteggio dell'incentivo e stante l'eccessiva onerosità dei controlli, inefficienti sotto il profilo costo beneficio, fermo restando la possibilità di emanare una nuova scheda modificata coerente con il meccanismo dei certificati bianchi;</p>	<p>NOTA: Se si intende emanare una nuova scheda, questo dovrebbe essere fatto contestualmente alla revoca della vecchia;</p>
<p>CONSIDERATO che il meccanismo dei "certificati bianchi" trova le proprie coperture a valere sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas e che si rende necessario evitare il rischio di sovraincenerivazione dell'intervento di efficienza energetica, coerentemente con i principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione;</p>	
<p>CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di garantire il pieno rispetto dei meccanismi incentivanti alla disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato in materia di energia ed ambiente, la quale espressamente vieta la</p>	<p>Si chiede di togliere il capoverso in quanto non pertinente.</p>

<p>sovratrattamento dei costi sostenuti per gli interventi di efficienza energetica, al fine di evitare il rischio di future procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;</p>	
<p>CONSIDERATO, inoltre, che per gli interventi realizzati negli ambiti di applicazione delle schede tecniche citate, è fatto comunque salvo l'accesso anche in futuro al meccanismo dei certificati bianchi attraverso il differente metodo di valutazione dei risparmi denominato "a consuntivo" tutelando, pertanto, gli investimenti eventualmente già pianificati;</p>	
<p>ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata del...</p>	
<p>DECRETA</p>	
<p><i>Articolo 1</i> <i>(Revoca di schede tecniche)</i></p>	
<p>1. Sono revocate le seguenti schede tecniche di valutazione standardizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda tecnica n. 40E "Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura" di cui all'Allegato al DM 28 dicembre 2012;</li> </ul>	<p>Si chiede di eliminare il capoverso e non revocare la scheda. La relazione tecnico-illustrativa ne motiva l'eliminazione con il "rischio di sovraincentivazione" e la "complessità gestionale della scheda, incompatibile con la finalità del metodo standardizzato"; il rischio di sovraincentivazione è però in alcun modo specificato. In ogni caso se vi è una sovraincentivazione si potrebbe rivedere la modalità di calcolo dei risparmi energetici connessi a questo intervento in modo da valorizzare meno (o se vogliamo penalizzare) i risultati ottenibili.</p> <p>Si fa presente altresì che la revoca della scheda avrebbe impatto interamente a carico delle regioni del nord Italia: il 97% dei certificati bianchi ottenuti sino al 2013 utilizzando questa scheda riguardano infatti quattro regioni: Friuli (6%), Veneto (70%), Lombardia (11%), Emilia Romagna (10%).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda tecnica n. 47E "Sostituzione di frigoriferi, frigoriferi, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi ad alta efficienza;</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda tecnica n. 36E "Installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza (UPS)" di cui all'Allegato al DM 28 dicembre 2012;</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda tecnica n. 21T: "Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria"</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda tecnica n. 22T – “Applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria”</li> </ul>	<p>Si chiede di eliminare il capoverso e non revocare la scheda. La motivazione adotta appare infondata, in quanto mediante la scheda sono incentivati gli impianti di teleriscaldamento, non necessariamente cogenerativi (in particolare i sistemi di teleriscaldamento a biomassa).</p> <p>La revoca della scheda appare più motivata nel documento attualmente in consultazione, nel quale si afferma di voler “specializzare” il meccanismo dei certificati bianchi sull’efficienza energetica, eliminando di conseguenza gli interventi che riguardano la diffusione delle fonti rinnovabili. La “specializzazione” dello strumento, tuttavia, appare ammissibile solo in presenza di un sistema di sostegno alternativo (p.es.: conto termico, fondo di efficienza energetica), che attualmente non è attivato. La revoca della scheda di conseguenza priva dell’unica fonte di sostegno pubblico il teleriscaldamento ed il teleriscaldamento energeticamente efficienti, che pure costituiscono un importante strumento di attuazione della direttiva 2012/27/UE, così come previsto dal d.lgs. 102/2014.</p> <p>Gli interventi per la diffusione del teleriscaldamento a biomasse risultano altresì inseriti negli strumenti di programmazione energetica delle Regioni, e quindi l’eliminazione della scheda avrebbe un impatto diretto sulla sostenibilità economica degli interventi previsti. L’impatto sarebbe rilevante per le regioni del nord, che maggiormente hanno sviluppato questa tecnologia: si consideri che i certificati bianchi ottenuti sino al 2013 riguardano esclusivamente interventi realizzati nel nord Italia ed in Toscana (in particolare il 45% in Lombardia, il 33% in Trentino Alto Adige, il 9% in Piemonte ed il 6% in Emilia Romagna).</p> <p>In alternativa ad un’abrogazione della scheda, si propone, piuttosto, un suo aggiornamento nell’ambito dell’annunciata revisione generale dello strumento dei TEF, anche con riferimento alle previsioni dell’art. 10, c. 17 del D. lgs. 102/2014.</p>
<p align="center"><b>Articolo 2</b></p> <p align="center"><b>Disposizioni transitorie</b></p> <p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto acquistano efficacia decorso 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e il GSE provvede a darne ampia diffusione sul proprio sito internet.</p>	<p>La norma di fatto non prevede un regime transitorio, che a nostro avviso sarebbe invece necessario. Appare più opportuno adottare le modalità di revisione di cui al punto 4.3. (attualmente in vigore, sino alla loro eventuale revisione in sede di aggiornamento delle Linee Guida), ovvero:</p> <p>“Le schede tecniche di valutazione standardizzata possono essere aggiornate alla luce dell’evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, previa consultazione dei soggetti interessati entro il 28 febbraio ovvero</p>

	<p><b>entro il 31 agosto di ogni anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore, rispettivamente, al 30 giugno ovvero al 31 dicembre del medesimo anno. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto della scheda tecnica, ovvero la sua revoca.”</b> (si veda anche l’analogia previsione, seppure con diversa scadenza, per le schede tecniche analitiche: par. 5.2. delle Linee Guida)</p>
--	--